

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Compensi in natura

03

RISCOSSIONE - Modello F24 - Compensazione

04

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Disposizioni generali - Presupposto oggettivo

05

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Disposizioni generali - Detrazione - Esclusioni o riduzioni delle Detrazioni

06

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Condoni e sanatorie - Condoni e sanatorie (legge di bilancio 2023) - Rinuncia agevolata ai ricorsi in Cassazione

AGEVOLAZIONI

07

AGEVOLAZIONI

LAVORO

09

LAVORO SUBORDINATO - Appalto di opere e servizi

10

PREVIDENZA - Agevolazioni

11

Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Compensi in natura - Prestiti ai dipendenti - Determinazione del fringe benefit - Ambito di applicazione - Mutui cointestati (ris. Agenzia delle Entrate 25.7.2023 n. 44)

L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 25.7.2023 n. 44, ha riepilogato i tratti essenziali della disciplina fiscale dei prestiti concessi ai dipendenti, di cui all'[art. 51](#) co. 4 lett. b) del TUIR.

Determinazione del fringe benefit

L'[art. 51](#) co. 4 lett. b) del TUIR prevede infatti un criterio speciale per il calcolo del *fringe benefit* in capo al dipendente, in base al quale si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR, stabilito dalla Banca centrale europea) vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato con il tasso effettivo applicato al prestito.

Ambito di applicazione

L'Agenzia delle Entrate ricorda che la suddetta disposizione si applica:

- a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla durata e dalla valuta utilizzata;
- anche nel caso in cui il finanziamento è concesso da terzi con i quali il datore di lavoro ha stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici in capo al medesimo datore di lavoro.

Sono quindi ricompresi nella disciplina in esame, ad esempio, i prestiti concessi sotto forma di:

- scoperto di conto corrente;
- mutuo ipotecario;
- cessione del quinto dello stipendio.

Sono invece escluse le dilazioni di pagamento previste per i beni ceduti o i servizi prestati dal datore di lavoro o dal soggetto a questi collegato.

Contributo del datore di lavoro al pagamento degli interessi

Anche se non espressamente richiamata, si ricorda che la ris. Agenzia delle Entrate 28.5.2010 n. 46 ha chiarito che l'[art. 51](#) co. 4 lett. b) del TUIR si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro eroghi un contributo a copertura di una quota degli interessi maturati, direttamente sul conto corrente dedicato dal dipendente mutuatario al pagamento del mutuo.

In tal caso diventa tassabile il 50% dell'ammontare risultante dalla differenza tra gli interessi calcolati con il TUR vigente al 31 dicembre di ogni anno e gli interessi rimasti a carico del dipendente.

Finanziamenti cointestati

Nella ris. 44/2023, l'Agenzia delle Entrate precisa che nel caso di finanziamenti intestati o cointestati a familiari (ad es. il coniuge), il calcolo del *fringe benefit* deve essere effettuato sulla base dell'intera quota interessi.

Invece, nel caso in cui il finanziamento sia cointestato con un soggetto diverso dai familiari indicati nell'[art. 12](#) del TUIR, il calcolo deve essere effettuato sulla base della sola quota interessi imputabile al dipendente che ha sottoscritto il finanziamento.

Applicazione e versamento delle ritenute

L'Agenzia ribadisce che, in base all'[art. 23](#) co. 1 del DPR 600/73:

- nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori relativi ai compensi in natura non trovi capienza, in tutto o in parte sui contestuali pagamenti in denaro, il dipendente è obbligato a fornire al

sostituto d'imposta le somme necessarie al versamento;

- il sostituto d'imposta è comunque tenuto a versare le ritenute all'Erario nei termini ordinariamente previsti, anche se il dipendente non ha ancora provveduto al pagamento.

Tale previsione si applica sia in presenza di contestuali pagamenti in denaro quanto in assenza dei predettipagamenti in denaro (cfr. C.M. [326/97](#), § 3.2).

art. 51 co. 4 DPR 22.12.1986 n. 917

Risoluzione Agenzia Entrate 25.7.2023 n. 44

Risoluzione Agenzia Entrate 28.5.2010 n. 46

Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2023 - "Per i prestiti ai famigliari dei dipendenti scatta comunque il fringe benefit" - Cotto

Il Sole - 24 Ore del 26.7.2023, p. 23 - "Sul mutuo agevolato ritenuta effettuata anche se la busta paga è incapiente" - Sirocchi

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Tasso ufficiale di riferimento" - Sanna S. - Suma S.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Prestiti ai dipendenti" - Alberti P.

RISCOSSIONE

Modello F24 - Compensazione - Crediti d'imposta derivanti da "cessione del credito" - Utilizzo in compensazione con imposte indirette da versare mediante il modello F24-Accise (risposte interpello Agenzia delle Entrate 25.7.2023 n. 394 e 395)

Con le risposte a interpello 25.7.2023 n. [394](#) e [395](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta acquisiti tramite la "cessione del credito", di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020, con alcune imposte indirette da versare tramite il modello F24-Accise.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che è possibile compensare i suddetti crediti d'imposta con:

- l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e l'imposta unica sui giochi, di cui all'[art. 4](#) del DPR 66/2002;
- il prelievo erariale unico (PREU) di cui all'[art. 39](#) co. 13 del DL 269/2003, dovuto in relazione agli apparecchi per il gioco lecito.

Le norme relative alla riscossione dell'imposta unica sui concorsi pronostici, sulle scommesse e sui giochi e al PREU richiamano espressamente la disciplina di cui all'[art. 17](#) del DLgs. 241/97 e, come specificato anche dalla risposta a interpello [435/2022](#) dell'Agenzia delle Entrate, se una somma può essere versata tramite il modello F24, allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi, anche di natura agevolativa, che possono essere esposti nel modello F24, salvo che sia stato disposto un espresso divieto al pagamento tramite compensazione.

Versamento degli importi tramite il modello F24-Accise

Le somme in esame:

- sono versate tramite il modello F24-Accise;
- devono essere indicate nella colonna "importi a debito versati" della sezione "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione" del modello F24-Accise;
- possono essere compensate con crediti esposti nelle altre sezioni del modello F24-Accise, mentre non è consentito utilizzare le eccedenze a credito per accise o altri tributi per compensare debiti relativi ad altre imposte e contributi.

Utilizzo dei crediti d'imposta

I crediti d'imposta agevolativi derivanti da cessione del credito devono essere utilizzati da parte dei cessionari rispettando le disposizioni di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020, vale a dire:

- sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario e con la stessa ripartizione inquote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione;
- a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

art. 17 DLgs. 9.7.1997 n. 241

Risposta interpello Agenzia Entrate 25.8.2022 n. 435

Risposta interpello Agenzia Entrate 25.7.2023 n. 395

Risposta interpello Agenzia Entrate 25.7.2023 n. 394

Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2023 - "**Bonus da cessione in compensazione anche col modello F24 Accise**" - Ghio - Negro

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "**Superbonus - Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo**" - Zeni A.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "**Barriere architettoniche - Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo**" - Zeni A.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "**Recupero edilizio - Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo**" - Zeni A.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "**Interventi antisismici - Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo**" - Zeni A.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "**Riqualificazione energetica - Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo**" - Zeni A.

IMPOSTE INDIRETTE

[IVA - Disposizioni generali - Presupposto oggettivo - Cessione di beni materiali e immateriali - Inidoneità a consentire lo svolgimento di attività produttiva \(risposta interpello Agenzia delle Entrate 27.7.2023 n. 399\)](#)

Con la risposta a interpello 27.7.2023 n. [399](#), l'Agenzia delle Entrate è tornata sulla nozione di cessione di azienda e sulla distinzione esistente rispetto al trasferimento di singoli beni, ribadendo l'orientamento consolidato della giurisprudenza nazionale e comunitaria.

Questione analizzata dall'Amministrazione finanziaria

Il caso posto all'esame dell'Agenzia delle Entrate riguarda una multinazionale, *leader* nell'elettronica per il settore *automotive*, a capo di un gruppo di società, la quale sottoscriveva un accordo con un altro gruppo (Beta), operante nel settore della produzione automobilistica e cliente strategico, al fine di garantire la fornitura prospettica dei propri prodotti.

La convenzione prevede che Alfa ceda a società del gruppo Beta:

- prodotti finiti e semilavorati realizzati nell'ambito di un progetto commissionato dal cliente ("*inventories*"), consegnandoli in uno Stato UE, presso un sito di smaltimento nel quale verranno rottamati;

- brevetti e opere dell'ingegno ("*Work results*", consistenti in prototipi, disegni e simili).

Il gruppo Beta si impegna altresì a fornire alla controparte, nell'ambito dell'accordo, un apporto finanziario ("*support payment*"), riconosciuto allo scopo di salvaguardare la continuità aziendale del fornitore, garantendo così il flusso produttivo delle componenti necessarie alle proprie società.

Tale contributo è, tuttavia, subordinato ad alcune condizioni. Alfa, infatti, non deve essere assoggettata a procedure concorsuali e non può utilizzare quanto ricevuto per il pagamento di dividendi o per il rimborso di finanziamenti. In caso contrario, l'intera somma ottenuta dovrebbe essere restituita.

Insussistenza della cessione di un ramo di azienda

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le operazioni descritte, previste dal medesimo accordo, debbano essere considerate autonomamente, non potendo dar luogo ad una cessione di ramo d'azienda.

In passato l'Amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire la nozione di azienda, intendendo per tale quella *"universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa"* (C.M. 19.12.97 n. [320](#)).

Di tenore analogo la giurisprudenza europea, la quale afferma che il trasferimento di una universalità - totale o parziale - di beni può comportare il passaggio di un'azienda o di una parte autonoma dell'impresa, laddove detta universalità consenta lo svolgimento di una *"attività economica autonoma"*, non potendo invece essere tale *"la mera cessione di beni quale la vendita di uno stock di prodotti"* (Corte di Giustizia UE 27.11.2003 causa [C-497/01](#)).

I giudici di legittimità, inoltre, pongono in risalto la connotazione essenziale dell'elemento organizzativo (Cass. SS.UU. 5.3.2014 n. [5087](#)), sottolineando come l'azienda debba essere un *"insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività di impresa di per sé idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione"* di una determinata attività. Se, da un lato, non è necessario che vengano trasferiti tutti gli elementi che la costituiscono, dall'altro deve poter essere *"rilevato che, nel complesso di quelli ceduti, permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa, sia pure mediante la successiva integrazione*

da parte del cessionario" (risposta a interpello n. [399/2023](#) e, fra le altre, Cass. 11.5.2016 n. [9575](#)).

Alla luce di quanto evidenziato, venendo al caso di specie, occorre preliminarmente considerare che la finalità sottesa all'accordo non era tanto quella di procedere al trasferimento di una parte dell'azienda, quanto, piuttosto, quella di salvaguardare la continuità aziendale e il flusso produttivo del gruppo Alfa.

Analizzando le singole operazioni, si evince che i beni ceduti non potevano essere impiegati in un nuovo processo produttivo, essendo destinati, per volere delle parti, alla rottamazione.

Inoltre, la cessione dei *"Work results"*, avvenuta, tra l'altro, nei confronti di due diversi soggetti - pur appartenenti al gruppo Beta - era finalizzata al definitivo trasferimento dei diritti di utilizzazione dei brevetti e delle opere dell'ingegno risultanti dai progetti commissionati.

In conclusione, non può ritenersi che i beni - materiali e immateriali - trasferiti possano essere di per sé idonei a consentire la prosecuzione o lo svolgimento autonomo di un'attività produttiva.

Qualificazione del "support payment"

L'Agenzia delle Entrate ritiene che il contributo erogato ad Alfa a titolo di *"support payment"* possa costituire il corrispettivo per l'impegno assunto da quest'ultima a garantire la produzione delle componenti richieste dal Gruppo Beta.

Si tratta, infatti, di somme dovute allo scopo di *"remunerare l'obbligazione di Alfa"*, consistente nel mantenere determinati livelli di produzione (risposta a interpello n. [399/2023](#)).

La sussistenza di un rapporto a prestazioni corrispettive discende sia da tale obbligazione, sia dall'esistenza di un vincolo di destinazione delle somme (che non possono essere utilizzate per il pagamento di utili o il rimborso di finanziamenti).

Trattamento IVA delle singole operazioni

Con riferimento alle tre distinte operazioni, da considerare autonomamente, l'Amministrazione finanziaria ha fornito alcuni chiarimenti.

Atteso che i beni (*"inventories"*) sono trasferiti ad un soggetto passivo UE e spediti in un altro Stato membro, la relativa vendita costituirà una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'[art. 41](#) del DL 331/93.

Ai sensi dell'[art. 3](#) co. 2 n. 2 del DPR 633/72, sono, invece, prestazioni di servizi le cessioni di *"Work results"* (brevetti e opere dell'ingegno). Pertanto, qualora, come nel caso di specie, il committente sia un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato, l'operazione sarà esclusa dal campo di applicazione dell'IVA per carenza del presupposto territoriale ([art. 7-ter](#) del DPR 633/72).

Quanto all'obbligazione di fare da parte di Alfa, a fronte del contributo ricevuto dalle società del gruppo Beta, costituendo anch'essa una prestazione di servizi, sarà rilevante ai fini IVA in Italia solo nell'ipotesi in cui la somma sia erogata da un soggetto passivo italiano ([art. 7-ter](#) del DPR 633/72).

Risposta interpello Agenzia Entrate 27.7.2023 n. 399

Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2023 - "Non è cessione di ramo d'azienda il trasferimento di brevetti e beni inutilizzabili" - Bilancini - La Grutta

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Cessione d'azienda" - Greco E. - Mauro A.

IMPOSTE INDIRETTE

IVA - Disposizioni generali - Detrazione - Esclusioni o riduzioni delle detrazioni - Immobili a destinazione abitativa destinati a "casa vacanze" - Diritto alla detrazione IVA (risposta interpello Agenzia delle Entrate 24.7.2023 n. 392)

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 24.7.2023 n. [392](#), ha fornito chiarimenti in merito al diritto alla detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto di un immobile abitativo (classificato nella categoria catastale A/7) e destinato all'esercizio di un'attività commerciale (nello specifico, locazione turistica).

Nel caso oggetto di interpello, la società istante, successivamente all'acquisto, intende continuare l'attività ricettiva affidandone la gestione a una società terza che si troverà, di conseguenza, a operare in veste di "outsourcer".

Limitazioni del diritto alla detrazione

Preliminarmente, l'Amministrazione finanziaria richiama quanto previsto dall'[art. 19-bis1](#) co. 1 lett.

i) del DPR 633/72, in base al quale non è ammessa in detrazione *"l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati a*

destinazione abitativa, né quella relativa alla locazione [...], salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati [...]".

La *ratio* della previsione è, in linea generale, evitare indebite detrazioni d'imposta nei casi in cui l'acquisto abbia ad oggetto beni, come ad esempio i fabbricati abitativi, nonché servizi relativi a detti beni, suscettibili di essere utilizzati in modo promiscuo, ossia per l'attività d'impresa e per finalità ad essa estranee.

Fabbricati abitativi e strumentali

Generalmente, ai fini della distinzione tra immobili a destinazione abitativa e immobili strumentali, ciò che conta è la classificazione catastale degli stessi, a prescindere dal loro effettivo utilizzo.

Tuttavia, quando gli immobili abitativi sono utilizzati dal soggetto passivo per l'esercizio di un'attività di tipo ricettivo che comporti l'effettuazione di prestazioni di servizi imponibili IVA, i suddetti immobili devono essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, come fabbricati strumentali per natura (cfr. ris. Agenzia Entrate [18/2012](#)).

Conseguentemente, le spese di acquisto e di manutenzione dei suddetti fabbricati sono escluse dalla previsione di indetraibilità di cui all'[art. 19-bis1](#) co.1 lett. i) del DPR 633/72.

Inerenza con l'attività d'impresa

La conclusione cui perviene l'Agenzia delle Entrate si pone in continuità con quanto affermato anche dalla Corte di Cassazione, secondo cui la detrazione dell'IVA presuppone necessariamente una correlazione tra i beni e i servizi acquistati e l'attività esercitata.

I beni, infatti, devono *"inerire all'impresa, anche se si tratti di beni non strumentali in senso proprio, purché risultino in concreto destinati alla finalità della produzione o dello scambio nell'ambito dell'attività dell'impresa stessa"* (cfr. Cass. [3458/2014](#)).

Riconoscimento del diritto alla detrazione e aliquota IVA applicabile

Sulla base dei principi sopra riportati, risulta detraibile l'imposta assolta in sede di acquisto dell'immobile da parte della società istante.

Il diritto alla detrazione rimane fermo anche nel caso in cui l'attività venga conferita in gestione a una società terza che agisce in qualità di "outsourcer".

Da ultimo, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i fabbricati abitativi destinati ad attività turistico- alberghiera danno luogo a prestazioni di alloggio imponibili ai fini IVA con applicazione dell'aliquota del 10% prevista dal n. 120 della Tabella A, [Parte III](#), allegata al DPR 633/72.

art. 19 bis1 DPR 26.10.1972 n. 633

Tabella A Parte III DPR 26.10.1972 n. 633

Risposta interpello Agenzia Entrate 24.7.2023 n. 392

Il Quotidiano del Commercialista del 25.7.2023 - "Possibile detrarre l'IVA per l'immobile destinato a casa vacanze" - Greco

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Detrazione IVA - Indetraibilità oggettiva" - Greco

E. Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Case vacanze" - Greco E. - Mauro A.

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

[Condoni e sanatorie - Condoni e sanatorie \(legge di bilancio 2023\) - Rinuncia agevolata ai ricorsi in Cassazione - Ambito applicativo \(circ. Agenzia delle Entrate 26.7.2023 n. 21\)](#)

Ai sensi dell'[art. 1](#) co. 213 ss. della L. 197/2022, il contribuente e l'Agenzia delle Entrate possono, entro il 30.9.2023, stipulare una sorta di conciliazione giudiziale in Cassazione, denominata impropriamente "rinuncia agevolata".

L'effetto consiste nella riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.

Trattasi di un istituto introdotto *ad hoc* dalla L. [197/2022](#), considerato che a regime in Cassazione non è possibile conciliare la lite.

Occorre che all'1.1.2023 sia stato notificato e non anche depositato il ricorso per Cassazione; comunque il deposito deve avvenire nei termini.

La conciliazione agevolata non è un diritto del contribuente e può essere rifiutata dall'Agenzia delle Entrate senza obbligo di motivazione. Può essere fruita in alternativa alla definizione delle liti pendenti.

Termini

L'[art. 1](#) co. 213 e 215 della L. 197/2022 non sono chiari in merito alle tempistiche della rinuncia agevolata. L'Agenzia delle Entrate, opportunamente, ha specificato che:

- le somme vanno pagate nei venti giorni successivi all'accordo e in ogni caso entro il 30.9.2023;
- la rinuncia al ricorso per Cassazione non deve necessariamente essere depositata entro il 30.9.2023.

Si può quindi affermare che se, ad esempio, il 27.9.2023 è stato sottoscritto da entrambe le parti l'accordo, il pagamento deve comunque avvenire entro il 30.9.2023.

Liti conciliabili

Non tutte le controversie sono conciliabili.

Sono infatti escluse le liti sui dinieghi di rimborso e su atti non impositivi, quindi solo liquidatori.

La L. [197/2022](#), per la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata, ha ritenuto di circoscrivere tali istituzionali liti su atti impositivi, come era stato fatto per le precedenti definizioni delle liti.

Tuttavia, sono conciliabili le liti sulle cartelle di pagamento se questa è il primo atto impositivo notificato al contribuente (si tiene conto della Cass. SS.UU. 25.6.2021 n. [18298](#)).

Atti di contestazione di sole sanzioni

Ove il ricorso riguardi un atto di contestazione di sole sanzioni non è possibile la rinuncia agevolata, che sarebbe, vista la riduzione della sanzione a 1/18, contraria alla *ratio legis*.

Rimane possibile l'ordinaria definizione della lite, eventualità in cui, a seconda della situazione processuale esistente all'1.1.2023, le sanzioni non collegate al tributo andrebbero pagate per il 40% o per il 15% ([art. 1](#) co. 191 della L. 197/2022).

Versamenti

Le somme vanno pagate entro il 30.9.2023 in unica soluzione. Non è possibile la compensazione nel modello F24.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già pagati per effetto della riscossione frazionata, ma se eccedenti non c'è restituzione.

art. 1 co. 213 L. 29.12.2022 n. 197

Circolare Agenzia Entrate 26.7.2023 n. 21

Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2023 - "Rinuncia in Cassazione con pagamento entro fine settembre" - Cissello

Il Sole - 24 Ore del 27.7.2023, p. 27 - "Definizione agevolata delle liti su tutti gli atti impositivi" - Ambrosi L. - Iorio A.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Definizioni delle pendenze tributarie (L. 197/2022) - Rinuncia agevolata ai ricorsi in Cassazione" - Cissello A.

Agevolazioni

[Agevolazioni - Incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas - Contributi per gli enti del Terzo settore - Presentazione delle domande - Termine finale del 21.8.2023 \(DPCM 19.7.2023\)](#)

L'art. 8 del DL 144/2022 (c.d. decreto "Aiuti-ter"), conv. L. [175/2022](#), aveva stanziato fondi per l'erogazione di contributi straordinari a favore di determinati soggetti del settore *non profit*, a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica e il gas. I criteri e le modalità per l'accesso al contributo straordinario, i criteri di quantificazione dello stesso, nonché le procedure di controllo erano state definite dal DPCM [8.2.2023](#).

Un ulteriore stanziamento era stato disposto dall'[art. 1](#) co. 366 della L. 197/2022 per l'erogazione di contributi straordinari alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani. Le relative disposizioni attuative sono state dettate dal DPCM [11.7.2023](#).

Con il DPCM - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità del [19.7.2023](#) sono stati ulteriormente definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni e di erogazione del contributo a valere sui fondi di cui all'[art. 8](#) co. 1 del DL 144/2022, gli schemi di domanda per la richiesta di concessione ed erogazione del contributo e le modalità di espletamento dei controlli a campione sul possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni.

Soggetti beneficiari

Possono presentare la richiesta per il contributo straordinario:

- ETS, ODV, APS, ONLUS ed enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità;
- ETS, ODV, APS, ONLUS, enti religiosi civilmente riconosciuti, associazioni, fondazioni e aziende di servizi alla persona di cui al DLgs. [207/2001](#), che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane;
- istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.

La domanda non può essere presentata dalla generalità di ETS, ODV, APS, ONLUS ed enti religiosi civilmente riconosciuti per la richiesta del contributo straordinario di cui all'[art. 8](#) co. 2 del DL 144/2022. Per tale contributo la procedura per la presentazione delle domande deve ancora essere attivata.

Presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate:

- esclusivamente in via telematica avvalendosi della piattaforma dedicata "Contributo energia ETS" disponibile sul sito di Invitalia (www.invitalia.it);
- a partire dalle ore 12.00 del 20.7.2023 e fino alle ore 12.00 del 21.8.2023;
- previa registrazione alla piattaforma mediante SPID, carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).

Ai fini del completamento della compilazione delle domande, è richiesto il possesso di una PEC attiva ed intestata al soggetto richiedente per ricevere le comunicazioni relative all'erogazione del contributo e al monitoraggio della pratica.

Quantificazione del contributo

Il contributo può coprire fino all'80% dell'aumento dei costi di energia elettrica e gas naturale registrati nel terzo trimestre dell'anno 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, e comunque con un massimo di 50.000,00 euro per ogni soggetto. Nello specifico, il contributo è calcolato applicando all'incremento del costo (al netto dell'IVA) una percentuale di liquidazione, come di seguito riportato ([art. 4](#) del DPCM 8.2.2023):

- se la percentuale di incremento è pari al 100% o maggiore del 100%, la percentuale di liquidazione è pari all'80% dell'incremento;
- se la percentuale di incremento è compresa tra il 99,99% e l'80%, la percentuale di liquidazione è pari al 70% dell'incremento;
- se la percentuale di incremento è compresa tra il 79,99% e il 60%, la percentuale di liquidazione è pari al 60% dell'incremento;
- se la percentuale di incremento è compresa tra il 59,99% e il 40%, la percentuale di liquidazione è pari al 50% dell'incremento;
- se la percentuale di incremento è compresa tra il 39,99% e il 20%, la percentuale di liquidazione è pari al 40% dell'incremento.

Non sono erogabili contributi qualora la percentuale di incremento del costo sia inferiore al 20%.

Predisposizione dell'elenco dei beneficiari

La concessione del contributo avviene entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande. La data di presentazione della domanda è ininfluente ai fini dell'accesso al contributo che è concesso ed erogato in base alla percentuale di incremento dei costi, ossia secondo un ordine decrescente a partire dalla maggiore percentuale di incremento dei costi e dando priorità, nel caso di percentuale paritaria, al maggiore importo del costo sostenuto.

Controlli a campione

Sono previsti controlli a campione, nella misura del 10% delle domande ammesse al contributo, volti ad accertare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni, pena la revoca delle stesse.

art. 1 co. 366 L. 29.12.2022 n. 197

art. 8 DL 23.9.2022 n. 144

Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità 19.7.2023

Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2023 - "Contributi energia per enti in favore di persone con disabilità anziani al via" - Rivetti

Il Quotidiano del Commercialista del 13.4.2023 - "Istanza per i contributi al no profit per energia e gas con dichiarazione sostitutiva" - Rivetti

Il Quotidiano del Commercialista del 28.11.2022 - "Rinnovati i contributi al settore no profit per energia e gas" - Rivetti

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

Appalto di opere e servizi - Codice dei contratti pubblici - Contratti riservati a lavoratori con disabilità o svantaggiati - Linee guida per favorire la partecipazione alle procedure di appalto - Pari opportunità (DPCM 20.6.2023)

Con il DPCM 20.6.2023, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26.7.2023 n. 173, sono state adottate, ai sensi dell'art. 1 co. 8 dell'Allegato II.3 del DLgs. [36/2023](#), le linee guida di cui all'Allegato n. [1](#) volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere e l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati nell'ambito degli appalti.

Finalità e ambito di applicazione

Le linee guida richiamano l'[art. 61](#) del DLgs. 36/2023, recante il Codice dei contratti pubblici (in vigore dall'1.4.2023), che al co. 1 stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione a operatori economici, il cui scopo principale risiede nell'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate, o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti ove almeno il 30% dei lavoratori sia composto dai soggetti disabili o svantaggiati indicati all'art. 61 co. 4.

Strumenti previsti per realizzare le pari opportunità e l'inclusione lavorativa

Le linee guida definiscono, ai sensi dell'[art. 61](#) co. 4 del DLgs. 36/2023, gli strumenti e i meccanismi premiali di cui all'Allegato II.3 del Codice.

In particolare, sono direttamente applicabili le disposizioni volte a impegnare le aziende ad affrontare in modo trasparente l'analisi del proprio contesto lavorativo attraverso:

- la predisposizione del rapporto sulla situazione del personale ex [art. 46](#) del DLgs. 198/2006;
- la consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 1 co. 2 dell'Allegato II.3;
- la presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme sul diritto al lavoro delle persone con disabilità ex [art. 17](#) della L. 68/99.

Sono, inoltre, previste, ai sensi dell'art. 1 co. 4 e 5 dell'Allegato II.3, specifiche clausole dirette all'inserimento di criteri volti a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a 36 anni, e donne.

Tra queste, costituiscono requisiti necessari dell'offerta:

- l'aver assolto, al momento di presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità;
- l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Allegato Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia 20.6.2023 Allegato II.3 DLgs. 31.3.2023 n. 36

art. 1 L. 12.3.1999 n. 68

art. 17 L. 12.3.1999 n. 68

art. 21 L. 26.7.1975 n. 354

art. 4 L. 8.11.1991 n. 381

art. 46 DLgs. 11.4.2006 n. 198

art. 61 DLgs. 31.3.2023 n. 36

Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2023 - "Adottate le linee guida per favorire l'inclusione lavorativa nell'ambito degli appalti" - Capra Quarelli

Il Quotidiano del Commercialista del 4.4.2023 - "CCNL di settore per il personale che esegue il lavoro oggetto dell'appalto" - Capra Quarelli

Guide Eutekne - Lavoro - "Pari opportunità" - Gianola G.

Guide Eutekne - Lavoro - "Appalto" - Bicicchi F.

PREVIDENZA

Agevolazioni - Incentivo per l'assunzione di NEET - Novità del DL 48/2023 (c.d. DL "Lavoro") - Istruzioni (circ. INPS 21.7.2023 n. 68)

Con la circ. 21.7.2023 n. [68](#), l'INPS ha fornito le indicazioni operative per consentire ai datori di lavoro interessati una corretta gestione degli adempimenti connessi alla fruizione dell'incentivo per le assunzioni di giovani "NEET" previsto dall'[art. 27](#) del DL 48/2023 (c.d. decreto "Lavoro").

Profili generali

L'incentivo in questione è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali (ridotto al 20% in caso di cumulo con altra agevolazione) e viene riconosciuto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dall'1.6.2023 e fino al 31.12.2023, di giovani che alla data dell'assunzione:

- non devono aver compiuto il trentesimo anno di età;
- non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione (c.d. "NEET");
- sono registrati al Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani.

L'incentivo, di durata pari a 12 mesi, è riconoscibile dietro presentazione di una domanda all'INPS ed è fruibile mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

Destinatari

Nella circolare in commento si precisa che l'incentivo è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Pertanto, la misura agevolativa non può trovare applicazione nelle ipotesi di assunzioni di giovani "NEET" d'aparte della Pubblica Amministrazione.

Rapporti di lavoro incentivati

Con riferimento ai rapporti di lavoro incentivati, l'INPS precisa che questi devono essere a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione o in apprendistato professionalizzante.

Sul punto l'Istituto previdenziale chiarisce che:

- l'incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a *part time*;
- in caso di assunzione a scopo di somministrazione, l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per quella a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore non viene inviato in missione.

Sono invece esclusi dal beneficio:

- i rapporti di lavoro domestico;
- le assunzioni con contratto di lavoro intermittente;
- le prestazioni di lavoro occasionale.

L'agevolazione non può inoltre essere riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine, in quanto, nelle ipotesi di trasformazione, il giovane non avrebbe il requisito fondante il beneficio, ossia la condizione di "NEET".

Condizioni di spettanza e cumulabilità con altri incentivi

L'INPS ricorda che, trattandosi di un incentivo all'assunzione, l'accesso è subordinato:

- al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione di cui all'[art. 31](#) del DLgs.

150/2015, nonché delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria di cui all'[art. 1](#) co. 1175 e 1176 della L. 296/2006;

- alla realizzazione dell'incremento netto dell'occupazione;

- al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno previste dal Regolamento UE n. [651/2014](#).

L'incentivo in parola è cumulabile sia con l'esonero per l'occupazione giovanile ex [art. 1](#) co. 297 della L. 197/2022, sia con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Sul punto, si ricorda che in caso di cumulo con altra agevolazione, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Istruzioni operative

Sotto il profilo operativo, l'INPS rende noto che il datore interessato deve presentare una domanda preliminare con il modulo di istanza *on line* "NEET23", disponibile dal 31.7.2023 all'interno del "Portale delle Agevolazioni", sul sito www.inps.it.

Entro 5 giorni, l'Istituto previdenziale informerà il datore di lavoro dell'eventuale prenotazione positiva dell'importo massimo dell'incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata, per il lavoratore segnalato nell'istanza preliminare.

Entro i successivi 14 giorni di calendario, il datore di lavoro dovrà quindi comunicare l'avvenuta stipula del contratto di lavoro, chiedendo conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

Si precisa che i termini previsti per la presentazione dell'istanza definitiva di conferma della prenotazione - con contestuale domanda di ammissione all'incentivo - sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente prenotati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.

L'autorizzazione alla fruizione dell'incentivo verrà in seguito disposta dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Infine, nella circolare in esame vengono illustrate le modalità di gestione dell'incentivo nel flusso UniEmens, evidenziando, tra le varie, che per esporre il beneficio spettante, dal periodo di competenza di settembre 2023, nell'elemento "CodiceCausale" presente all'interno di "DenunciaIndividuale", "DatiRetributivi" e "InfoAggcausaliContrib", dovrà essere utilizzato il nuovo valore "NE23".

art. 27 DL 4.5.2023 n. 48

Circolare INPS 21.7.2023 n. 68

Il Quotidiano del Commercialista del 25.7.2023 - "Operativo l'incentivo per le assunzioni di NEET" - Mamone

Il Sole - 24 Ore del 25.7.2023, p. 34 - "Incentivate le assunzioni di Neet Un premio ai datori per 12 mesi" -

Cannioto A. - Maccarone G.

Il Sole - 24 Ore del 25.7.2023, p. 34 - "L'importo richiesto non aumenta se cresce l'orario di lavoro" - Cannioto

A. - Maccarone G.

Guide Eutekne - Previdenza - "Assunzioni agevolate - Incentivo assunzione NEET" - Gallo B.

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 9.6.2023 N. 203543

FISCALE

ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONI - MODELLO 730 - 730/2023 - Controlli preventivi sui modelli 730/2023 con rimborsi - Approvazione dei criteri per individuare gli elementi di incoerenza

L'art. 5 co. 3-bis del DLgs. 21.11.2014 n. 175 stabilisce che l'Agenzia della Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che:

- presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia;
- ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000,00 euro.

In attuazione di tale disposizione, con il presente provvedimento sono stati approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2023 che determinano un rimborso in capo al contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha, in sostanza, confermato i criteri che erano stati approvati in relazione ai:

- modelli 730/2017 (cfr. provv. 9.6.2017 n. 108815);
- modelli 730/2018 (cfr. provv. 25.6.2018 n. 127084);
- modelli 730/2019 (cfr. provv. 19.6.2019 n. 207079);
- modelli 730/2020 (cfr. provv. 5.6.2020 n. 225347);
- modelli 730/2021 (cfr. provv. 24.5.2021 n. 125708);
- modelli 730/2022 (cfr. provv. 30.5.2022 n. 184653).

Criteri per determinare gli elementi di incoerenza

Per identificare i suddetti elementi di incoerenza, viene stabilito che occorre individuare:

- lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente;
- oppure la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche.

È inoltre considerata quale elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023 con esito a rimborso, la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Svolgimento dell'attività di controllo

La suddetta attività di controllo preventiva può avvenire in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine.

Restano comunque fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

Erogazione del rimborso al contribuente

Al termine delle operazioni di controllo preventivo, l'Agenzia delle Entrate eroga il rimborso che risulta spettante non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Modelli 730 presentati mediante CAF e professionisti

Per effetto dell'art. 1 co. 4 del DLgs. 175/2014, la suddetta disciplina in materia di controlli preventivi si applica anche in relazione ai modelli 730 presentati:

- tramite i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale;
- a prescindere che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata secondo le modalità ordinarie.

Effetti ai fini dei conguagli

Se il modello 730/2023 è stato incluso nei controlli preventivi:

- l'Agenzia delle Entrate non rende disponibile il risultato contabile per l'effettuazione dei conguagli (modello 730-4) e ne informa il soggetto che ha prestato assistenza fiscale (professionista, CAF o sostituto d'imposta) o il contribuente in caso di presentazione diretta;
- il contribuente deve provvedere autonomamente al versamento del secondo o unico acconto relativo all'IRPEF e/o alla cedolare secca sulle locazioni, entro il 30 novembre, mediante il modello F24 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4, § 7).